

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- gli articoli 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp);
- l'articolo 102 capoverso 2 dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 29 aprile 2015 (Ordinanza sulle epidemie, OEep);
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare);
- la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan);

vista la risoluzione governativa n. 190 del 15 gennaio 2021 con la quale sono stati aggiornati i provvedimenti cantonali per limitare la diffusione del COVID-19, con validità fino al 28 febbraio 2021;

accertata l'insorgenza di focolai della nuova variante inglese, notoriamente più contagiosa, collegati tra loro, in una casa per anziani e in una scuola media del Mendrisiotto, che passerà per le prossime due settimane alla modalità di insegnamento a distanza;

rilevata la necessità di intervenire con misure più stringenti in tale distretto, in particolare in riferimento ai giovani;

considerato che secondo l'art. 6e cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni sono permesse senza limitazioni particolari;

ritenuto opportuno allineare le condizioni di esercizio delle attività sportive dei giovani alle limitazioni vigenti per gli adulti (art. 6e cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare);

sentito il Medico cantonale,

risolve:

1. Nel distretto di Mendrisio, dal 18 al 31 gennaio, sono vietate le attività sportive con contatto fisico e quelle svolte in spazi chiusi di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni. Anche per questa categoria d'età restano possibili le attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all'aperto individualmente o in gruppi fino a cinque persone.

RG n. 191 del 17 gennaio 2021


2. La presente risoluzione entra in vigore il 18 gennaio 2021 alle ore 00.00 e ha effetto fino al 31 gennaio 2021. La risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
3. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

4. Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri